

COMUNE di
MERETO di TOMBA



PROVINCIA
di UDINE

REGOLAMENTO di POLIZIA RURALE

alla data del 25.03.1997



Istituito con delibera comunale n.3 del 25.03.1997

il Vigile Messo
Silvano Ponte

CAPO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 — LIMITI del REGOLAMENTO

Ti presente regolamento disciplina il servizio polizia rurale nel territorio comunale facente parte della zona rurale.

ART. 2 — OGGETTO del SERVIZIO di POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale si Propone assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli - Venezia Giulia del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e del vita sociale nelle campagne.

ART. 3 — DISIMPEGNO del SERVIZIO di POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiale e Agenti di P.S. a norma del art.221 del C.P.

Il servizio di polizia rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza, conservazione del patrimonio comunale e dal Consorzio per strade vicinali di uso pubblico.

ART. 4 — ORDINANZE del SINDACO

Il Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 153 del T.U., sulla legge Comunale e Provinciale 4.2.1915 n.148, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.378 della legge 20.3.1965 n.2248 allegato F, e dal vigente codice della strada (R.D. 8.12.1933 n.1740 - per la parte in vigore e D.P.R.15.6.1959 n.393)

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per il l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari di base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

CAPO 2°

PASCOLO, CACCIA e PESCA

ART. 5 — PASCOLO VACANTE delle GREGGI.

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli art.41/42/43/44 del D.P.R. 320/1954 - Regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 6 — PASCOLO ABUSIVO

Secondo quanto disposto dall'art.15 ed art.184 del D.Lgs. n. 285/1992 è vietato:

- 1) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali.
- 2) far scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverano in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'Autorità competente.

ART. 7 — ATTRAVERSAMENTO di ABITATO con MANDRIA di BESTIAME di QUALSIVOGLIA SPECIE

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori al pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare spazio a metà della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame sia di giorno che di notte.

E' proibito inoltre di fare o di lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via.

Di notte gli armenti e le greggi debbono essere preceduti da un conduttore munito fanale (art.184 C.d.S.)

ART. 8 — SANZIONI per PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.243 comma 2 e 3 dell'art.925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione verrà deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art.636 del codice penale "Delitto contro il patrimonio".

ART. 9 — ESERCIZIO di CACCIA e PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e Regolamenti regionali, le disposizioni, stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Sanzione amministrativa da 1936,27 €(100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £).

Oblazione in via breve di 387,254 €(200'000 £).

La conduzione di apiari è regolamentata dall'art.12 della L.R. n.16 dal 29.03.1988.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n.34 del 03.06.1981.

E sempre vietata la raccolta di lumache ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 34 del 03.06.1981.

CAPO 3°

CASE e FABBRICATI RURALI

ART. 10 — CASE RURALI — DEFINIZIONE e NORME GENERALI

Per casa colonica o rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderale, destinata all'abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case e dei fabbricati rurali sono subordinate al rilascio della Concessione Edilizia da parte del Sindaco. Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane contenute nel Regolamento Edilizio; nel caso in cui i fabbricati siano identificabili come insediamenti produttivi il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato al parere del Responsabile del settore Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

ART. 11 — IMPIANTI DOMESTICI di DEPURAZIONE delle ACQUE LURIDE

Le acque luride provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura dinamica, dovranno essere chiarificate e disperse nel terreno nel rispetto delle norme tecniche generali stabilite dalla delibera interministeriale del 4.2.1977 (GU n.48 del 21.2.1977).

In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:

a) i pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30-40 litri giornalieri pro capite e quindi con esclusione degli scarichi di bagni e lavabi, di cucina e lavanderia;

b) le vasche settiche tradizionali non dovranno essere utilizzate per nuovi insediamenti abitativi e quelle esistenti dovranno adeguarsi alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche generali del Comitato dei Ministri del 4.2.1977 nei tempi che saranno dall'autorità comunale fissati con apposita ordinanza.

c) nei pozzi neri, nelle fosse settiche tradizionali e tipo IMHOFF non devono essere immesse acque meteoriche o di superficie, acque reflue da attività lavorative, gas vapori, fanghi o altri materiali di rifiuto, ma esclusivamente i liquami domestici.

d) le fosse settiche, quelle IMHOFF ed i pozzi neri devono essere svuotati almeno due volte l'anno, a cura e spese dei proprietari per mezzo di pompa mobile munita di tubo flessibile da introdurre in ciascuna camera. Il materiale estratto deve essere versato senza alcuna dispersione in carro botte e tenuta e smaltito secondo le apposite disposizioni comunali. Lo svuotamento e la pulizia deve avvenire preferibilmente nella stagione autunno - inverno, con esclusione comunque dei mesi estivi (salvo casi di comprovata necessità) ed essere effettuate prima delle ore 07.00 del mattino. Le imprese che provvedono con propri mezzi alla svuotatura delle fosse settiche, fosse IMHOFF, pozzi neri, impianti aerobici e simili, devono essere autorizzate a termini di legge.

e) è vietato immettere nei pozzi neri e nelle fosse settiche, così come negli impianti di depurazione con fase ossidativi prescritti per gli insediamenti maggiori, acque meteoriche o di superficie, acque reflue da attività lavorative, gas, vapori, fanghi o altri materiali da rifiuto.

ART. 12 — RIFIUTI SOLIDI

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse non sia effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti; devono essere costituiti da contenitori di materiale impermeabile dotati di coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmataura. Devono distare almeno 20,0 *m* dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

ART. 13 — DEFLUSSO delle ACQUE METEORICHE

In ogni casa rurale, anche già esistenti, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Dovrà inoltre essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

ART. 14 — MANUNTENZIONE delle CASE COLONICHE e DIFESA dagli INSETTI NOCIVI

A mente delle disposizioni dell'art.223 del T.U.LL.SS. 27.7.1934 n.1265, il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal regolamento edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad portarvi le opportune riparazioni o completamenti. Nel caso in cui il proprietario non provveda, il Sindaco ordina l'esecuzione ei lavori occorrenti eventualmente provvedendo d'ufficio, secondo le procedure stabilite dall'art. di legge citato.

I conduttori di case coloniche debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiale putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua.

ART. 15 — FABBRICATI RURALI — DEFINIZIONE e NORME GENERALI

Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione (fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito e conservazione). Nelle nuove costruzioni i suddetti fabbricati devono essere di norma ubicati in un corpo di fabbricati separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben areati, con pavimento, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori e insetti. stato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

I fienili sopraelevati devono essere dotati di ringhiere di protezione contro le cadute ed essere accessibili tramite scale metalliche.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo vanno soggetti alle norme vigenti di prevenzione anti-incendio (D.M. 16.2.1982).

ART. 16 — CRATTERISTICHE GENERALI dei RICOVERI per ANIMALI

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art.54 del D.P.R.303/56, devono essere sufficientemente areati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori; devono essere inoltre agevolmente pulibili e disinfettabili.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami. Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di - una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Per altri requisiti si rimanda all'art. 108 del vigente Regolamento Edilizio.

ART. 17 — STALLE

Le stalle di nuova costruzione devono essere indipendenti date case coloniche e distare dalle abitazioni almeno 20,0 m. Quando ciò non sia possibile, le stesse non possono comunicare con i locali di abitazione ed avere aperture sulla stessa tacciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza minore di 3,0 m in linea orizzontale.

Le stalle non devono essere poste sotto ad ambienti, abitabili ed in caso contrario debbono essere costruite in volte e con solaio incombustibile.

In generale devono avere un'altezza media non inferiore a 3,0 m e dimensioni tali da assicurare almeno 15,0 m³ d'aria per ogni capo di bestiame minuto e 30,0 m³ per ogni capo di bestiame grosso, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizia Comunale. In ogni caso devono essere provviste di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria.

I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e dotati di idonei scoli; le rastrelliere devono essere metalliche; le cunette di scolo delle orme devono essere impermeabili e finire nell'apposita vasca di raccolta collocata fuori dalla stalla. E' assolutamente vietato l'impiego come lettiera del materiale dei pagliericci usati.

La stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D.9.5.1929 n.994, sarà attiguo alla stalle, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino all'altezza di almeno 2,0 m finestra apribile allo esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavato per i mungitori.

Ai sensi dell'art. 233 del R.D.27.7.1934 n.1265 le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia o letamaio.

ART. 18 — PORCILI e POLLAI

Le porcilaie devono avere un'altezza minima di 2,5 m ed una cubatura di 6,0 m³ per ogni capo, devono distare dalle abitazioni almeno 50,0 m.

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati in muratura ad una distanza minima di 20,0 m dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria.

Le mangiatoie e i pavimenti devono essere ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

I pollai e le conigliaie devono avere un'altezza minima di 2,5 m ed essere adeguatamente recintati. In generale devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate; all'interno delle stesse saranno ammessi solo se consistenti un numero i capi limitati all'uso familiare (10 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a 15,0 m; tutti questi ricoveri per animali debbono essere sufficientemente areati e facilmente pulibili.

ART. 19 — CONCIMAIE: SEDE e CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e FUNZIONALI

Le concimaie, i pozzetti per le crine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile non meno di 25,0 m. Ugual distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione.

Tutti questi serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività zootecniche devono essere realizzate con materiale impermeabile e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

a) capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da richiedere uno svuotamento almeno semestrale.

b) muretto perimetrale di altezza non inferiore a 80 cm.

c) platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a tenuta con dimensioni minime di 0,5 m³ per ogni capo di bestiame.

ART. 20 — VUOTATURA delle CONCIMAIE e ASPORTO dei LIQUAMI

Nell'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle ore stabilite dal successivo articolo.

I carri di trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare disperdimenti.

ART. 21 — IRRIGAZIONI a SCOPO AGRICOLO, CONCIMAZIONE e TRATTAMENTO dei TERRENI

Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse solo a condizione che l'acqua vi abbia un conveniente ricambio e che non si producano impaludamenti.

Gli irrigatori installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali e comunali devono essere con dispositivo a settore o con barriera antispruzzo in modo che il getto di acqua non invada la carreggiata stradale.

Sono comunque vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze tossiche non degradabili o tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati. Coloro che, a scopo agricolo, cospargono sul terreno sostanze tossiche di qualunque natura sono tenuti a segnalare al pubblico tale operazione con appositi cartelli recanti la dicitura: "*terreno avvelenato*"; in ogni caso nel corso di tali operazioni dovranno evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case vicine.

Le operazioni di spandimento dei liquami ed altro materiale organico, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, qualora siano effettuate ad una distanza inferiore ai 30 m da abitazioni civili e limitatamente al periodo compreso tra maggio e settembre, devono essere eseguite entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00.

I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico (letame e pollina) salvo comprovate avversità atmosferiche dovranno essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento, per evitare che eventuali esalazioni rechino disturbo alla popolazione.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 €(200'000 £).

In caso di recidiva gli importi dianzi evidenziati saranno quadruplicati.

CAPO 4°

FOSSI E CANALI PRIVATI DISTANZE di ALBERI, RAMI PROTESI e RADICI SPIGOLATURA

ART. 22 — DIVIETO di IMPEDIRE il LIBERO DEFLUSSO delle ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e la esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni ai terreni vicini od alle strade.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 €(200'000 £).

ART. 23 — SPURGO di FOSSI e CANALI

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata. Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 € (2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 € (200'000 £).

ART. 24 — DISTANZE per FOSSI, CANALI ed ALBERI

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive, ecc, dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Nelle strade vicinali di uso pubblico le piantumazioni potranno essere effettuate a confine. Per le strade si osservano le distanze del comma precedente.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 € (2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 € (200'000 £).

ART. 25 — RECISIONE di RAMI PROTESI e RADICI.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad esportare le ramaglie.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 € (2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 € (200'000 £).

ART. 26 — TAGLIO PIANTE

Il patrimonio arboreo esistente dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.

E' ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali. L'espianto di essenze arboree dovrà essere autorizzato dal Sindaco. Il successivo reimpianto dovrà essere limitato ad un numero pari della specie estirpata.

Per bosco si intende una superficie alberata che ha le seguenti caratteristiche: superficie di almeno 1000m²; la dimensione del lato minore di almeno 10,0 m; le chiome degli alberi, proiettato a terra, che coprono almeno il 20% della superficie considerata.

Non sono considerati bosco i filari di alberi di larghezza non inferiore a 10,0 m, le piante nei giardini o nelle pertinenze delle abitazioni, i pioppeti industriali, le zone coltivate ad "alberi di Natale", le radure nei boschi con superficie superiore a 5000 m².

Non sono ammesse operazioni che distruggono il bosco o lo deteriorino permanentemente (es. estirpazione delle ceppaie) qualora vengano effettuate operazioni di taglio periodico e di esbosco del legname si dovrà provvedere quanto prima ad ammucchiare la ramaglia non utilizzata affinché non impedisca il transito su sentieri o strade, non vada a intasare ruscelli o linee di scolo delle acque. ogni intervento di taglio su bosco deve essere autorizzato preventivamente dall'Autorità competente, dopo domanda al Sindaco. Le procedure devono essere conformi alle prescrizioni di massima e di polizia forestale previste dall'art.10 del R.D.30dic1923 n.326 approvato con P.P.C.R.0124 Pres. dell'11 aprile 1989.

ART. 27 — ARATURA dei TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse un margine di rispetto.

Detto margine per regola deve avere una profondità non inferiore a 1,0 m comunque è fatto assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

Per nessuna ragione la coltivazione, la semina e l'aratura dei terreni in genere potrà essere fatta oltre il limite interno dei pozzetti d'irrigazione.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 € (2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 € (200'000 £).

In caso di recidiva gli importi dianzi evidenziati saranno quadruplicati.

ART. 28 — PULIZIA della SEDE STRADALE

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori agricoli, anche nel rispetto delle cautele suggerite dall'ordinaria diligenza, comporti solamente l'imbrattamento oppure un modesto e temporaneo ingombro delle strade pubbliche o di uso pubblico, senza causare comunque il danneggiamento della sede stradale, al responsabile sarà applicata una sanzione amministrativa ridotta, qualora non provveda immediatamente alla perfetta pulizia ed al ripristino delle condizioni di transibilità della strada. Sanzione amministrativa da 12,90 € (25'000 £) a 258,23 € (500'000 £). Oblazione in via breve: 25,8 € (50'000 £).

In caso di recidiva gli importi dianzi evidenziati saranno raddoppiati..

ART. 29 — STRADE VICINALI

Tutte le strade vicinali ed interponderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutti i sei metri di larghezza.

E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 € (2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 € (200'000 £).

ART. 30 — SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 € (2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 € (200'000 £).

CAPO 5°

MALATTIE delle PIANTE e LOTTA CONTRO gli INSETTI NOCIVI dell'AGRICOLTURA

ART. 31 — DIFESA CONTRO le MALATTIE delle PIANTE — DENUNZIA OBBLIGATORIA

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per la Agricoltura o con Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei tondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n.987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.
- b) salve di disposizioni dettate dalla predetta legge 18.6.1931 n.987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato cori R.D.12.10.1933 n.1700, e modificate con R.D.2.12.1937 n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'autorità comunale, all' Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 32 — DIVIETO della VENDITA AMBULANTE di PIANTE e SEMENTI

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato all'osservatorio a fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 €(200'000 £).

CAPO 6°

IMPIEGO di PRESIDII SANITARI per l'AGRICOLTURA

ART. 33 — MODALITA' d'USO dei PRESIDII SANITARI

Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti alle 1° e 2° classi tossicologiche, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30,0 m da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi di 3° e 4° classe,

prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza, dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante apposito cartello recante la dicitura "coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari".

E' vietata la preparazione delle miscela antiparassitarie e scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie piazze e pubbliche fognature.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 € (2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 € (200'000 £). In caso di recidiva gli importi dianzi evidenziati saranno quadruplicati.

E' proibito utilizzare presidi sanitari di i classe in prossimità delle abitazioni, entro una distanza di 100,0m.

I trattamenti dei terreni e delle colture con presidi sanitari (diserbanti, insetticidi, fungicidi, geodisinfestanti, ecc.) devono essere effettuati in calma di vento evitando le ore più calde della giornata. Qualora nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su colture altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del tempo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

E' vietato abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari. I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

ART. 34 — IMPIEGO di PRESIDII SANITARI con MEZZI AEREI — AUTORIZZAZIONE

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari devono essere autorizzati, su istruttoria tecnica del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L. sulla base delle norme amministrative impartite dalla Regione sentite le Autorità Agricole Locali caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

CAPO 7°

MALATTIE del BESTIAME

ART. 35 — OBBLIGO di DENUNCIA

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario della Az. Servizi Sanitari n. 4 competente per territorio qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954 n.320 e nella circolare n.55 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

ART. 35 — ISOLAMENTO per MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dello intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi di acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 €(200'000 £).

ART. 37 — TRATTAMENTO delle SPOGLIE ANIMALI

Il trattamento delle spoglie animali deve avvenire in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.508, osservando le prescrizioni impartite dal settore Igiene Pubblica — Assistenza e Profilassi veterinaria della Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 €(200'000 £). In caso di recidiva gli importi dianzi evidenziati saranno quadruplicati.

ART. 38 — IGIENE delle STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate in buon stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 €(200'000 £).

ART. 39 — IMPIEGO di MANGIMI MEDICATI

L'allevatore deve comunicare al servizio veterinario della Azienda Servizi Sanitari, competente per il territorio dove si trova lo allevamento, l'inizio del trattamento con integratori. o mangimi integrati, contenenti i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose ovvero i fattori di accrescimento di cui all'elenco allegato al decreto 2.5.1985 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1985 n.136.

Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento.

La disposizione del precedente comma non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

CAPO 8°

RISPETTO della SICUREZZA e della TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 40 — CULTURE AGRARIE — LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame & nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 41 — ACCENSIONE DI FUOCHI

L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e/o disinfezione dei terreni e dei residui di colture. Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Nel bruciare le "stoppie" nei campi dovrà essere rispettata una congrua distanza dalle case, dagli Uffici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e con le precauzioni suindicate devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

CAPO 9°

PENALITA'

ART. 42 — ACCERTAMENTI delle CONTRAVVENZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.C. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio Comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Quando il reato è previsto dal codice penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta la Infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale. Quando il reato non è previsto dal codice penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli secondo le norme di cui agli articoli 106, 109 del T.U.3.3.1934 n.333 modificato dalla legge 9.6.1947 n.530 e successivamente dall'art.3 della legge 12.7.1961 n.603.

ART. 43 — RIMESSA in PRISTINO ed ESECUZIONE di UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.153 del T.U.4.2.1915 n.148 la esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

ART. 44 — INESECUZIONE di ORDINANZA

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge Comunale e Provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice di procedura penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa: da 193'627,00 € (100'000 £) a 3872,54 €(2'000'000 £); oblazione in via breve: 387,25 €(200'000 £).

ART. 45 — OBLAZIONE CONTESTUALE

Ai sensi della legge Comunale e Provinciale, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate allatto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente regolamento, sempre che del fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore indicando anche nella matrice le generalità del contravventore e il titolo della contravvenzione.

ART. 46 — OBLAZIONE in SEDE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'art. precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi ai sensi della legge Comunale e Provinciale, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente regolamento.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'ufficio appositamente delegato per fare domande di oblazione ai sensi del comma precedente.

ART. 47 — RISARCIMENTO DANNI

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

ART. 48 — SEQUESTRO E CUSTODIA DI MEZZI E MATERIALI CHE ABBIANO CAUSATO INFRAZIONI.

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede Amministrativa le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito. Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere sempre richiesta al Pretore l'Autorizzazione alla vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di Beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

ART. 49 — PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Ai sensi della legge n. 317 del 3.5.1967, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

ART. 50 — SOSPENSIONE delle LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale.

c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO 10°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 51 — ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.